



# Comune di Settimo Milanese

## Città Metropolitana di Milano



Regione  
Lombardia

Delibera Giunta regionale 18 dicembre 2017 - n. X/7581

Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2021 - n. XI/5714

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 E Dei Relativi Allegati Tecnici

# INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

## Allegato 2 - Regolamento di Polizia Idraulica

Elaborato normativo

Rev. 01 - febbraio 2024 a seguito delle osservazioni di Regione Lombardia ricevute in  
data 27/01/2024

Dr. Geol. Roverselli Davide



Dr. Geol. Dadomo Andrea



maggio 2023



SGQ certificato secondo la Norma  
UNI EN ISO 9001:2015



GEOINVEST s.r.l.  
Geologia-Geofisica



## S O M M A R I O

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Pag. 5

- Art. 1 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali
- Art. 2 Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica
- Art. 3 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica
- Art. 4 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia Idraulica
- Art. 5 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del Documento di Polizia Idraulica
- Art. 6 Reticolo Idrico Principale RIP
- Art. 7 Reticolo Idrico Minore RIM
- Art. 8 Reticolo Idrico Consortile RC
- Art. 9 Fasce di rispetto idraulico
- Art. 10 Attività edilizia nella fascia di rispetto idraulico
- Art. 11 Obblighi dei frontisti all'interno della fascia di rispetto idraulico del RIM
- Art. 12 Obblighi dei privati sui fossi e canali esclusi dal RIM e dal RC
- Art. 13 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM
- Art. 14 Sdemanializzazioni e alienazioni
- Art. 15 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM
- Art. 16 Uso irriguo o di altro tipo delle acque del RIM
- Art. 17 Danni all'interno delle fasce di rispetto idraulico
- Art. 18 Manutenzione del RIM
- Art. 19 Pronto intervento

### TITOLO II

#### OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO

Pag. 21

- Art. 20 Opere e attività vietate
- Art. 21 Opere e attività consentite
- Art. 22 Provvedimenti idraulici autorizzativi comunali
- Art. 23 Autorizzazione paesaggistica



### **TITOLO III**

**NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ALVEO E NELLA FASCIA  
DÌ RISPETTO DEL RIM**

Pag. 25

Art. 24 Opere di attraversamento

Art. 25 Attraversamenti esistenti

Art. 26 Attraversamenti con posa di manufatti in alveo

Art. 27 Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

Art. 28 Viabilità

Art. 29 Sottopassi

Art. 30 Difese spondali

Art. 31 Argini

Art. 32 Recinzioni

Art. 33 Tombinature

Art. 34 Disciplina degli scarichi

### **TITOLO IV**

**PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE  
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE RIM**

Pag. 34

Art. 35 Procedura per la richiesta di concessione e di nulla osta idraulico

Art. 36 Procedure relativa ad una richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente

Art. 37 Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico

### **TITOLO V**

**CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARI  
E DEI DECRETI DI CONCESSIONE DEMANIALE**

Pag. 38

Art. 38 Disciplinare e decreto di concessione idraulica, obblighi del concessionario

Art. 39 Durata della concessione

Art. 40 Canoni di concessione idraulica

Art. 41 Cauzione

Art. 42 Cessione/sub concessione e subingresso mortis causa

Art. 43 Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione

Art. 44 Responsabilità e manleva

Art. 45 Esigenze idrauliche

### **TITOLO VI**

**SANZIONI**

Pag. 44

Art. 46 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Art. 47 Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune di Settimo Milanese (indicato nel presente regolamento semplicemente come "Comune") dalla d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica". aggiornamento della d.g.r. 5714 del 15 dicembre 2021, d.g.r. 18 dicembre 2017 n. x/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. xi/698 e dei relativi allegati tecnici) oltre che dalla l.r. 4 del 15/03/2016 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia paesistica-naturalistica-ambientale del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua riportati all'Art.7 che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" che verrà indicato con la sigla "RIM".

Sui corsi d'acqua degli allegati A e B dalla n. 1615 del 18 dicembre 2023 riportati all'Art.6 e appartenenti al "Reticolo Idrico Principale", indicato con la sigla "RIP", le funzioni di polizia idraulica e gli atti autorizzativi e concessori sono di competenza della Regione Lombardia e dell'A.I.PO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po). Per tale reticolo il Comune, ai fini della pianificazione urbanistica-edilizia, applicherà le prescrizioni di polizia idraulica del R.D. 25 luglio 1904, n°523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e eventuali successive disposizioni regionali (l.r. n. 4 del 15/03/2016 e ss.mm.ii.), nonché, limitatamente alle zone ricadenti nelle Fasce A e B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quanto indicato nelle N.d.A. del suddetto Piano.

Per il "Reticolo Idrico Consortile", afferente il Consorzio di bonifica Ticino Est Villoresi (di seguito indicato con la sigla "RIB"), il Comune, ai soli fini della programmazione urbanistica e del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, recepisce le fasce di rispetto indicate dai consorzi stessi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale per la realizzazione di manufatti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Consortile sarà subordinato all'acquisizione del "nulla osta idraulico" dei consorzi.

Il presente regolamento individua specifiche fasce di rispetto dei corsi d'acqua del "RIM" (Art.9) all'interno delle quali sono indicate:

- le attività vietate e quelle soggette a concessione idraulica (Titolo II),
- nulla-osta idraulico,
- autorizzazione provvisoria o parere idraulico da parte del Comune,



che devono essere richieste prima dell'inizio di ogni tipo di intervento e prima di ogni altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio comunale.

Lungo il "RIM", oltre alla pertinenza idraulica così come sopra definita, valgono le limitazioni d'uso e i vincoli previsti nel Piano di Governo del Territorio (PGT), nel Piano Territoriale Paesistico Provinciale (PTCP), nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTUA).

Altresì, gli interventi sul "RIM" che ricadono in aree soggette a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.L. 22 gennaio 2004, n°41 "Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.," sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

All'interno delle fasce di rispetto del "RIM" i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua, in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze della medesima ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

Per i fossi e canali non inseriti nel "RIM" e nel "RIB" presenti nel territorio comunale del Comune spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali indicate all'Art.12.

Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale o ferroviaria, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali in materia e alle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni delle stesse.

Sarà facoltà del Comune modificare o integrare in futuro il documento di Polizia Idraulica, acquisendo, prima dell'approvazione, il parere tecnico vincolante della Regione Lombardia come previsto dall'allegato D della d.g.r. X/7581/2017. Sarà inoltre facoltà del Comune, attraverso i propri organi tecnici, autorizzare deroghe adeguatamente motivate a quanto previsto agli articoli 20 e 21.

## Art.2

Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica

1. Codice civile (artt.822 e ss.cc.)
2. L. 20 marzo 1865, n°2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"
3. R.D. 25 luglio 1904, n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
4. R.D. n°368 del 1904 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
5. R.D. 30 dicembre 1923, n°3256 "Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"



6. R.D. 14 dicembre 1931 "Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Milano"
7. R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
8. R.D. 13 febbraio 1933, n°215 "Norme sulla bonifica integrale"
9. R.D. 18 giugno 1936, n°1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"
10. R.D. 9 dicembre 1937, n°2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"
11. Legge 16 maggio 1970, n°281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"
12. DPR 24 luglio 1977, n°616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382"
13. Legge 5 gennaio 1994, n°37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
14. Legge 15 marzo 1997, n°59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
15. D.lgs. 31 marzo 1998, n°112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
16. DPR 18 febbraio 1999, n°238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche"
17. D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po" e ss.mm.ii.
18. D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 - "Norme in materia ambientale"
19. l.r. 5 gennaio 2000, n°1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)"
20. l.r. 2 aprile 2002, n°5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"
21. l.r. 12 dicembre 2003, n°26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
22. l.r. 5 dicembre 2008, n°31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"
23. l.r. 29 giugno 2009, n°10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"
24. Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
25. D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Decreto Direttore generale 3 agosto 2007 n°8943 "Linee guida di polizia idraulica"



26. d.g.r. 8 febbraio 2012 n° IX/2994 “Approvazione proposta definitiva ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008”
27. l.r. 1 febbraio 2012, n°1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”
28. Regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con Delibera di Comitato Esecutivo ETVilloresi n. 180 del 5 dicembre 2016 e con d.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6037
29. d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229, «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»
30. l.r. 15 marzo 2016, n.4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”
31. d.g.r. 7581 del 18 dicembre 2017 “Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della l.r. 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)”
32. d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 “Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)”
33. D.Lgs. 23/02/2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e strumento attuativo: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po).
34. Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
35. Regolamento Regionale 19 aprile 2019 - n. 8 “Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')”
36. d.g.r. n. 4037 - Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. x/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. xi/698 e dei relativi allegati tecnici
37. d.g.r. 15/12/2021 - n.5714 - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. xi/4037 e dei relativi allegati tecnici
38. d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici.



## Art. 3

## Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica

Sono elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica del Comune il presente Regolamento di Polizia Idraulica, la Relazione tecnica e la seguente cartografia:

- All. A Individuazione dei reticoli idrici scala 1:5.000
- All. B Individuazione delle fasce dei reticoli idrici scala 1:5.000

## Art. 4

## Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica

Ad approvazione avvenuta e nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione e l'approvazione, le fasce di rispetto idraulico riportate nelle tavole allegate e le norme indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica, hanno carattere prescrittivo, sono cioè vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti previgenti, ancorché non espressamente revocati.

In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Qualora sia riscontrato un contrasto tra l'azonamento urbanistico e le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia idraulica (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il secondo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le NTA del PGT e il presente Regolamento.

Sono parte integrante del Regolamento, le Norme Tecniche e Geologiche del PGT, le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (PTUA). Sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e in altri piani di tutela idraulica, idrogeologica e ambientale.

In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

## Art. 5

## Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (R.D. 14 dicembre 1931) il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio<sup>1</sup>, potrà

<sup>1</sup> Ad eccezione delle variazioni cartografiche di cui all'art. 13 delle presenti norme.



aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte di Regione Lombardia<sup>1</sup> e successivamente sarà recepito dal PGT attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

## Art.6

### Reticolo idrico principale "RIP"

Appartengono al Reticolo Idrico Principale i corsi d'acqua riportati nell'Allegato A della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 sul quale la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione competono rispettivamente alla Regione Lombardia e all'Agenzia Interregionale del Fiume Po A.I.PO.

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MI032	Canale Scolmatore di Nord Ovest	ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARESE, BAREGGIO, BOLLATE, CISLIANO, CORBETTA, <b>SETTIMO MILANESE</b> , PADERNO DUGNANO, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SENAGO, SETTIMO MILANESE	Ticino	Tutto il corso	Non iscritto
MI041	Canale Deviatore Olona	MILANO, <b>SETTIMO MILANESE</b>	Lambro Meridionale	Tutto il tratto	Non iscritto

Estratto dell'Allegato A della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Canale Scolmatore di Nord-Ovest	Dall'incile del fiume Olona in Comune di Rho - MI e dall'incile del torrente Seveso in Comune di Paderno Dugnano - MI, alla confluenza nel fiume Ticino	ALLEGATO A - MI032
Canale Deviatore Olona	Dal nodo idraulico di Vighignolo in Comune di Settimo Milanese - MI, alla confluenza del fiume Lambro meridionale -loc. Conca Fallata in Comune di Milano	ALLEGATO A -MI041

Estratto dell'Allegato B della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

Per il "RIP" valgono le disposizioni previste dal R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" riprese anche dalla l.r. n. 4 del 15/03/2016 nonché dalla d.g.r. 1615/2023.

Nello specifico, occorre fare riferimento all'**allegato E "Linee guida di polizia idraulica"** della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 e ss.mm.ii., che fornisce i criteri e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica oltre che per la definizione dei canoni, da applicare sul reticolo idrico principale.

Le linee guida definiscono:

- i principi generali che stanno alla base dell'attività di polizia idraulica
- le tipologie di opere soggette al rilascio di concessione di polizia idraulica o di nulla-osta idraulico
- le procedure per il rilascio delle concessioni/nulla osta idraulici.

L'**allegato F "Canoni regionali di polizia idraulica"** 1 alla medesima d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 e ss.mm.ii., riporta inoltre l'elenco delle tipologie di voci relative alle opere e occupazioni delle aree del



demanio idrico fluviale soggette al rilascio di concessioni e/o nulla osta e dei relativi canoni regionali di concessione.

I canoni regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

- attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali
- coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
- scarichi
- transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
- occupazione di aree demaniali.

Infine, l'**Allegato H** definisce "la percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale o minore"

#### Art.7

#### Reticolo Idrico Minore "RIM"

Appartengono al Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Settimo Milanese i corsi d'acqua, riportati nella tabella sottostante, i quali sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

Codice RIM	NOME	Lunghezza in metri (nel territorio comunale)	Stato di attività
03015211_0001	Fontanilazzo	1324	Continuo
03015211_0002	Olonella	4959	Continuo
03015211_0003	Venino	694	Temporaneo
03015211_0004	Scuro	646	Temporaneo
03015211_0005	Segnarca	2409	Continuo
03015211_0006	Muzzetta	873	Continuo
03015211_0007	Alberella	966	Continuo
03015211_0008	Dei Frati	1724	Continuo
03015211_0009	Patellano	1334	Continuo
03015211_0010	Cagapess	1745	Continuo
03015211_0011	Bongiovanni	287	Temporaneo
03015211_0012	Malandrone	1221	Continuo
03015211_0013	Sera e Mattina	595	Continuo
03015211_0014	Facchetti	1928	Continuo
03015211_0015	Tavola	1016	Continuo
03015211_0016	Londino	1160	Continuo
03015211_0017	Oliva	2197	Temporaneo
03015211_0018	Marcione	1720	Temporaneo
03015211_0019	Rilè	1444	Temporaneo



03015211_0020	Sant'Agnese	1082	Continuo
03015211_0021	Testiole	1485	Temporaneo
03015211_0022	7 settimo	50	Temporaneo
03015211_0023	Cagapess (Scolmatore)	64	Temporaneo
03015211_0024	Roverbella	1255	Temporaneo
03015211_0025	Marascia	483	Temporaneo

## Art.8

## Reticolo Idrico Consortile "RIB"

Appartengono al Reticolo Idrico Consortile i canali artificiali e i corsi d'acqua riportati nell'Allegato C della d.g.r. X/7581/2017 sui quale la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione competono al Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi (art. 39 del Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. X/6037).

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni Attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
2 SETTIMO	Tutto il corso	Cornaredo, Rho, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
2/bis SETTIMO	Tutto il corso	Cornaredo, Rho, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
3 SETTIMO	Tutto il corso	Milano, Rho, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
4 SETTIMO	Tutto il corso	<b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
4/bis SETTIMO	Tutto il corso	Milano, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
4/C SETTIMO	Tutto il corso	<b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
4/D SETTIMO	Tutto il corso	<b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
5 SETTIMO	Tutto il corso	Milano, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
7 SETTIMO	Tutto il corso	<b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
8 SETTIMO	Tutto il corso	Milano, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
9 SETTIMO	Tutto il corso	Milano, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
10 SETTIMO	Tutto il corso	Milano, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO
CANALE DERIVATORE DI SETTIMO	Tutto il corso	Milano, Cornaredo, Rho, <b>Settimo Milanese</b>	Irrigua	NO

## Art. 9

## Fasce di rispetto idraulico

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale "RIP", Reticolo Idrico Minore "RIM" e Reticolo Idrico Consortile "RC" garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il "RIP" si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" riprese anche dalla d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

Non sono applicate fasce al Reticolo Idrico Privato.

Le fasce di rispetto si intendono su entrambi i lati e sulla base della giurisprudenza corrente, sono misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dal ciglio della sponda incisa intesa quale



“scarpata morfologica stabile”. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Per i territori ricadenti nelle Fasce A e B del fiume Po dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI.

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l’area demaniale tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

FASCE DI RISPETTO					
Tipo reticolo	Denominazione	Fascia (metri)			
		Oggetto	Larghezza (su entrambi i lati)	Edificazione	Tutte le altre attività e trasformazioni
RIP	Canale Scolmatore di Nord-Ovest	intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Canale Deviatore Olona	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
RIM	da 03015211_0001 a 03015211_0025	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
RIB	2 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	2/bis SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	3 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	4 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	4/bis SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	4/C SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	4/D SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	5 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	7 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	8 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	9 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	10 SETTIMO	Intero tratto	5		R.D. 523/1904
	CANALE DERIVATORE DI SETTIMO	Intero tratto	6		R.D. 523/1904

Il criterio di identificazione della fascia di rispetto nelle tavole allegate al Documento di Polizia Idraulica è meramente di tipo cartografico. Nello specifico, la fascia in carta è materializzata tracciando un “offset” di distanza pari alle rispettive misure indicate nella precedente tabella (5, 6 o 10 m), disegnato a partire dal tracciato lineare individuato, dal ciglio del canale, dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell’argine.

Ciò definito, per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l’effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere di tipo “fittizio” (cioè tombinato ma di percorso non conosciuto con certezza).

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d’acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d’acqua per l’esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.



Nei casi in cui tratti di canale risultano essere tombinati, la fascia applicata può essere ridotta da 10 a 4 metri, in funzione dell'Art. 14 comma a del R.D. n. 368 del 08/05/1904, solo previa redazione e/o aggiornamento di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), come previsto all'allegato D punto 5 e 8 della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

A seguito di riduzione della fascia da 10 a 4 metri per i tratti tombinati, il Dirigente competente per l'ufficio tecnico comunale provvede con propria determina all'adeguamento della fascia di rispetto del corso d'acqua del RIM, con conseguente aggiornamento della sola cartografia (pdf e shp), anche sul portale regionale di riferimento.

## Art.10

### Attività edilizia nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05) del patrimonio edilizio esistente.

Sono altresì consentite le opere strutturali per adeguamento alla normativa sismica vigente. Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo (senza variazioni di destinazione d'uso).

Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione. Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nelle aree edificabili individuate dal PGT in fregio al "RIM" di cui all'Art.7, verrà prevista una fascia di ampiezza minima di 4 m a verde pubblico, libera da qualsiasi ostacolo, tesa ad assicurare l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro la fascia di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano, considerando che il divieto era già stabilito dalla Legge 2448/1865 e ribadito nel R.D. 523/1904.



## Art.11

## Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM

All'interno delle fasce di rispetto del "RIM" i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua così come stabilito dalla L.R. 4/2016 e nelle "Linee Guida allegato E – d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023, in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze della medesima ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli sopra indicati. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza dei suddetti obblighi.

Lungo l'intera proprietà dovrà essere mantenuta una fascia della larghezza minima utile di 4 m dal corso d'acqua, permanentemente libera da ogni e qualsiasi impedimento, anche provvisorio e in manutenzione dal proprietario del fondo.

Lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni, o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, al fine di permettere il transito dei mezzi manutentori ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Il diritto dei frontisti di munire le sponde di strutture o interventi di difesa dei loro beni ai sensi del RD 523/1904 è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e in generale ai diritti di terzi.

È possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. La realizzazione delle suddette difese è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione idraulica da parte del Comune.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.



## Art. 12

## Obblighi dei privati sui fossi e canali a cielo aperto e tombinati esclusi dal RIM

Spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono, la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali di seguito indicate dei fossi e canali presenti nel territorio comunale di Settimo Milanese e non inseriti nel reticolo idrico minore "RIM" di cui all'Art.7 o nel "RIB".

Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive in fregio ai fossi e canali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 del C.C., nonché per la messa a coltura di specie erbacce stagionali, deve essere garantita una distanza minima dal ciglio di 1.5 m.

In particolare, sono obblighi dei privati:

- a. tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni di loro proprietà, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori più importanti;
- b. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi, dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d. lasciar libera lungo i canali di scolo, una zona della larghezza di almeno 1.5 metri in ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade interpoderali e vicinali, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei fossi o sul piano viabile delle dette strade;
- f. tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai fossi o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- h. lasciare agli operatori dei consorzi e a quelli dell'Amministrazione comunale e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

Gli interventi di sfalcio e pulizia da vegetazione arbustiva dei fossi e l'eventuale consolidamento delle sponde, dovranno essere eseguite regolarmente e comunque ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire detti lavori addebitandone le spese all'inadempiente.



Sono vietati i manufatti di qualsiasi tipo, le piantagioni di alberi e siepi e i movimenti terra all'interno dell'alveo che possano ridurre la normale sezione di deflusso.

Sono vietati i tombinamenti, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità che sarà valutata dal Comune.

È data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi ai fondi solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 3 m. I proprietari sono tenuti a garantire la manutenzione e l'efficienza idraulica della tombinatura realizzata. Il diametro interno minimo dei manufatti di attraversamento non dovrà essere inferiore a 0.80 m e comunque tale da non ridurre la sezione idraulica esistente.

È fatto divieto di chiusura dei fossi da parte dei proprietari. Sarà ammessa la chiusura dei fossi solo se facenti parte di uno specifico piano di riordino idraulico-agrario approvato dal Comune. In caso di chiusura abusiva il Comune potrà richiedere il ripristino.

L'Ufficio Tecnico del Comune ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi privati e dei tratti tombinati degli stessi. In particolare, la verifica dei fossi e dei canali potrà essere avviata a seguito di eventi meteorici che evidenzino particolari problematiche di deflusso delle acque in corrispondenza di una determinata zona o anche su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto sopra indicato, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

### Art.13

#### Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM

Lo spostamento dei corsi d'acqua dalla loro sede attuale per motivi urbanistici quando ciò si renda necessario o per perseguire un miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato è possibile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Domanda di autorizzazione all'Ente competente (Comune), che invierà richiesta di parere al competente UTR
- Richiesta al Demanio di accatastamento del nuovo sedime <sup>2</sup> e sdemanializzazione del vecchio corso secondo la procedura indicata nella DGR n. 7/20212 del 14.01.2005 che approva le "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico"
- Redazione del progetto relativo alla variazione del tracciato, che dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento, per tratti di lunghezza significativa, e dovrà anche considerare le modificazioni della eventuale rete idrica secondaria

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.



- È vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia

A tali spostamenti non si applica la disciplina di cui all'ultimo paragrafo del precedente art. 5, in quanto tale procedura, che prevede una modifica unicamente cartografica, già prevede un parere da parte di Regione Lombardia.

Il Dirigente competente per l'ufficio tecnico comunale provvede con propria determina all'adeguamento del tracciato del corso d'acqua del RIM e all'indicazione della relativa fascia di rispetto, con conseguente aggiornamento della sola cartografia (pdf e shp), anche sul portale regionale di riferimento.

#### Art.14

##### Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice civile i corsi d'acqua del "RIM" appartengono al "demanio idrico fluviale". Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell'ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, propone le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio.

Le richieste da parte di privati di sdemanializzazione sul "RIM" dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio e l'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi dell'art.115, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le richieste di sdemanializzazione sono inviate all'Agenzia del Demanio, secondo la procedura indicata nel decreto dirigenziale della Regione Lombardia d.d.s. n. 7644 del 7 agosto 2014 «Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale» e nella d.g.r. n.7/20212 del 14/01/2005 «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico

#### Art.15

##### Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*", i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al "RIM" (di cui all'art. 7) appartengono al "demanio idrico fluviale", senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.



L'acquisizione dei terreni da parte dei corsi d'acqua può avvenire sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

#### Art.16

##### Uso irriguo o di altro tipo delle acque dei corsi d'acqua del "RIM"

Nel caso di uso irriguo, o di altro tipo, delle acque del "RIM", i soggetti interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o di licenza di attingimento, da parte dell'ente provinciale.

Le relative opere e infrastrutture necessarie, purché non rientranti tra le attività vietate di cui all' Art. 20, dovranno essere autorizzate dal Comune.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al "RIM", dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutti i manufatti in alveo andranno rimossi o messi in condizione di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico.

#### Art. 17

##### Danni all'interno delle fasce di rispetto del RIM

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Art.18

##### Manutenzione dei corsi d'acqua del RIM

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al "RIM" viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operanti sui territori comunali.

Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dai suddetti comuni.



Per i tratti di RIM posti in corrispondenza del limite amministrativo con altri comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulico del corso d'acqua.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio anche gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale di ecosistemi connessi al reticolo idrico.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzazione rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando nel contempo e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi.

Nel dettaglio, la manutenzione consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

La manutenzione include altresì la rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone.

Per quanto riguarda le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione degli argini e delle opere accessorie prevede il taglio della vegetazione che potrebbero pregiudicare la stabilità, la ripresa di scoscendimenti, la ricarica della sommità arginale, la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.).

## Art. 19

### Pronto intervento sul RIM

Le procedure di pronto intervento sul RIM in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.

Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.



## TITOLO II

### OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO

#### Art. 20

#### Opere e attività vietate

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo con riferimento all'art.96 del RD 523/1904, nell'alveo dei corsi d'acqua appartenenti del "RIM" è vietato:

- a. la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b. l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione del corso d'acqua;
- c. qualunque opera o fatto che possa alterare negativamente la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- d. le piantagioni che restringono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- e. l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie; qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque;
- f. il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde; la rimozione degli alberi è consentita qualora la loro presenza possa intralciare il regolare deflusso delle acque;
- g. il danneggiamento di opere che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- h. lo spostamento, la copertura o la tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica ad opera esclusiva del Comune;
- i. il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture a rete in genere che riducano la sezione del corso d'acqua;
- j. i depositi di materiale di qualsiasi tipo che possano ostacolare il deflusso delle acque.

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, nelle fasce di rispetto idraulico è vietata:

- a. la realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, fatte salve quelle consentite, previo ottenimento del provvedimento autorizzativo idraulico.

Nota. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (d.g.r. n°7663 del 08/04/1986). Ciò definito, le recinzioni dovranno essere eseguite a metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna e a metri 4 se asportabili cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili.

- b. la realizzazione di tutte le opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto da parte delle maestranze e dei mezzi meccanici necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua;



- c. la realizzazione di qualunque manufatto, opera, piantagione o deposito di materiale che possa ostacolare stabilmente l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- d. l'esecuzione di movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo e la morfologia complessiva del terreno;
- e. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- f. la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti la regimazione del corso d'acqua, la regolazione del deflusso o le derivazioni;
- g. le piantagioni che s'inoltrino dentro l'alveo, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

## Art.21

### Opere e attività consentite

Ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli previsti dal PGT, gli interventi elencati di seguito potranno essere eseguiti previa ottenimento di idoneo provvedimento autorizzativo del Comune di cui al successivo Art. 22.

In alveo, con riferimento all'art.97 del RD 523/1904, fermo restando quanto disposto dalla l.r. n. 4 del 15/03/2016 e ss.mm.ii., potranno essere realizzate le seguenti opere:

1. manufatti di regimazione e di difesa idraulica;
2. manufatti di attraversamento come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. nonché sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
3. attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
4. attraversamenti con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
5. attraversamenti con tubazioni e condotte sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento o ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
6. muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
7. scavi e demolizioni;
8. coperture parziali o tombature nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
9. ricostruzione senza variazione di posizione forma di opere idrauliche e di attraversamento esistenti;
10. rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi;
11. manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo dei manufatti pubblici esistenti;
12. la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
13. la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;



14. scarichi di acque fognarie e meteoriche residenziali e non, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scarichi da attività agricola, industriale, commerciale ecc., scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Nelle fasce di rispetto di 10 m potranno essere realizzate le seguenti opere e modificazione del suolo (le distanze indicate si intendono dal ciglio superiore della sponda o dal piede dell'argine):

- a. interventi di sistemazione a verde, compreso piantagioni, alberature e siepi a distanza non inferiore a 4 m, in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell'alveo;
- b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05) di immobili esistenti, senza aumento di superficie o volume, senza aumento del carico insediativo e senza variazioni di posizione e forma. Sono consentiti gli adeguamenti alla normativa antisismica.
- c. infrastrutture lineari (viabilità) e a rete (oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua ed interrati), riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti. Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Nel dettaglio:
  - a. gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, elettriche, ecc.;
  - b. la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
  - c. la posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- d. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e. percorsi pedonali e ciclabili, oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua, e a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- f. rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g. formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h. cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre 4 m);
- i. movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, oltre la fascia di 4 m, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- j. ampliamento o ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- k. interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l. miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto (oltre la fascia di 4 m);
- m. depositi temporanei di materiale, purché non classificabile come rifiuto o materiale potenzialmente contaminante, oltre 4 m;
- n. l'esercizio di attività autorizzate con provvedimenti autorizzativi sovracomunali e limitatamente all'efficacia del provvedimento stesso;
- o. opere attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue.



## Art. 22

## Provvedimenti autorizzativi idraulici comunali

Le attività di cui al precedente articolo possono essere realizzate previo ottenimento del provvedimento autorizzativo del Comune, così individuato:

**Interventi e opere in alveo** (area demaniale)

*Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale; sono considerate aree demaniali il perimetro dell'alveo e gli argini in rilevato se presenti.

*Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

Trattandosi del Reticolo Idrico Minore entrambe le concessioni sono soggette al pagamento del solo canone demaniale. Il rilascio della concessione è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli tipo di cui all'allegato G della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/ 7581.

**Interventi e opere nella fascia di rispetto di 10 m**

*Nulla-osta idraulico:* autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Interventi con procedura d'urgenza**

*Autorizzazione provvisoria:* autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza viene fatta dal Comune. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

**Parere idraulico**

*Parere idraulico:* valutazione di ordine tecnico che l'Ufficio Tecnico del Comune esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua del "RIM". Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.



### Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua disposizione

Gli interventi realizzati sul "RIM" dal Comune, o su sua disposizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Le istanze per l'ottenimento dei predetti provvedimenti autorizzativi devono essere presentate al protocollo del Comune che le trasmette alla struttura comunale competente. Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello comunale all'uopo predisposto e pubblicato sul sito comunale; alle istanze deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 37.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la struttura comunale competente rilascia il provvedimento finale. Il predetto termine può essere interrotto per motivata richiesta di documenti integrativi o di modifiche rispetto al progetto originario; il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa o modificativa.

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di un canone e di una cauzione di cui agli articoli 40 e 41.

Le attività istruttorie comunali conseguenti ad un'istanza possono essere supportate da altri enti, nonché da esperti esterni all'ente aventi particolare e qualificata esperienza nelle materie e nei temi coinvolti dall'oggetto della stessa istruttoria; le relative spese sono a carico dell'interessato, titolare dell'istanza.

Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'idoneo titolo edilizio, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o dell'intervento.

### Art. 23

#### Autorizzazione paesistica

Le opere e gli interventi da realizzarsi su corsi d'acqua del "RIM", che ricadono all'interno della normativa paesistica, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo la cui competenza al rilascio è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n°2121. Dette autorizzazioni dovranno essere richieste al Comune o agli altri organi competenti successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo idraulico comunale e prima della realizzazione delle opere e della richiesta del titolo abilitativo edilizio comunale.



**TITOLO III**  
**NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE**  
**IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RIM**

Chi intende realizzare in alveo e all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua del "RIM" un'opera o un cambiamento d'uso del suolo relativamente agli interventi ammissibili di cui all'Art. 21 dovrà presentare specifica richiesta al Comune corredato dalla documentazione tecnica indicata all'Art. 37.

Nella maggior parte dei casi la documentazione tecnica dovrà essere comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni di deflusso delle piene.

Per le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente PGT, dovranno essere assicurati il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art. 24

Opere di attraversamento

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Prescrizioni valgono per ponti di nuova realizzazione che devono essere adeguati e compatibili. I ponti esistenti vanno valutati caso per caso.

La realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo adeguato all'opera.

In casi particolari, quando si tratti di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni



delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena. In particolare, il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo con spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In linea generale per gli attraversamenti in sub-alveo la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 m dal fondo dell'alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo topografico della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. di adeguato spessore conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.

Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in sub-alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.

Tutte le opere dovranno essere conformate in maniera tale da consentire l'allargamento dell'alveo di 1.5 m su entrambe le sponde.

Tutti gli attraversamenti dovranno essere opportunamente segnalati in sito a cura e spese del richiedente la concessione con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

## Art. 25

### Attraversamenti esistenti

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non



adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare "le condizioni di esercizio transitorio della struttura" sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n°225, al fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- a. la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- b. la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- c. la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n°34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- d. la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- e. la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- f. l'installazione di un idrometro, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- g. la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- h. il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà



comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un "progetto di adeguamento" contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.

#### Art. 26

##### Attraversamenti con posa di manufatti in alveo

Dovranno avere una lunghezza massima non superiore a 6 m e non dovranno provocare un restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua.

La dimensione della luce di deflusso dovrà essere suffragata da un esame puntuale della portata di transito e delle condizioni idrauliche del moto.

La quota di posa dei manufatti a sezione circolare o rettangolare dovrà essere valutata sulla base di un rilievo longitudinale adeguatamente esteso verso monte e valle per almeno 100 m complessivi, fatte salve singolarità topografiche.

#### Art. 27

##### Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

I parallelismi di servizi dovranno distare almeno 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine. La profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.



## Art. 28

## Viabilità

Tra il ciglio superiore del corso d'acqua ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di 2 m che potrà essere ridotta qualora vengano attuati dispositivi di sostegno della scarpata.

Ogni e qualsiasi accorgimento da adottare ai fini della pubblica incolumità sarà esclusivo onere del richiedente. Gli eventuali dispositivi adottati (segnaletica, pali di illuminazione, ecc.) dovranno essere compatibili con le operazioni di manutenzione del corso d'acqua.

Non verranno riconosciuti danni di alcun genere che dovessero verificarsi alle opere conseguentemente al passaggio di mezzi d'opera addetti alla manutenzione.

I percorsi pedonali e ciclabili, se paralleli al corso d'acqua, dovranno essere realizzati oltre la fascia di 4 m a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti.

## Art. 29

## Sottopassi

I sottopassi per attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del canale, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

## Art. 30

## Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda, realizzate con scogliere, gabbioni, astoni di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.



La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del "RIM" deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

#### Art. 31

##### Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua del "RIM", dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

#### Art. 32

##### Recinzioni

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite a metri 10.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di metri 4 con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

La fascia di rispetto idraulico di metri 4 resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, al fine di permettere il transito dei mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.



Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di metri 5 con consegna al Comune di copia delle chiavi.

### Art. 33

#### Tombinature

Si definisce tombinatura una serie di manufatti per la copertura di un tratto cospicuo di un corso d'acqua. Ai fini del presente regolamento sono considerate tombinature la copertura con lunghezza superiore a metri 5.

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii) potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Qualora ricorrano le suddette motivazioni e quindi sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Per i tratti dei corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

Per i nuovo tratti tombinati il Dirigente competente per l'ufficio tecnico comunale provvede con propria determina all'adeguamento del tracciato del corso d'acqua del RIM e all'indicazione della relativa fascia di rispetto, con conseguente aggiornamento della sola cartografia (pdf e shp), anche sul portale regionale di riferimento.

### Art. 34

#### Disciplina degli scarichi

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della "quantità delle acque recapitate" ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto "qualitativo" rilasciata, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, dalla Città Metropolitana, nel rispetto delle indicazioni del suddetto decreto



legislativo e successive modificazioni ed integrazioni oltre a quanto previsto all'art. 14 della l.r. n.4 del 15/03/2016.

Il riferimento normativo per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili nei recettori (incluso il "RIM") è l'art. 8 del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), modificato dal regolamento regionale n.8/2019.

Il citato regolamento all'art. 7 suddivide "il territorio regionale nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori: aree A, ovvero ad alta criticità idraulica, aree B, ovvero a media criticità idraulica, aree C, ovvero a bassa criticità idraulica" (si veda All. C).

"Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili:

per le aree A: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;

per le aree B: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;

per le aree C: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata" (estratto art. 8).

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.lgs. 152/2006 e del Regolamento Regionale 24/03/2006, n°3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26" e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 24/03/2006, n° 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.



Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insacco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per gli insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d'acqua previa verifica della capacità di smaltimento.



**TITOLO IV**  
**PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO**  
**COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIM**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico sarà conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e si concluderà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento sarà specificato il termine effettivamente impiegato e saranno spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Art. 35

Procedura per le richieste di concessione o nulla osta idraulico

Le richieste di concessione con o senza occupazione di area demaniale per la realizzazione di interventi ammissibili in alveo e di nulla osta all'esecuzione delle opere ammissibili nelle fasce di rispetto dovranno essere presentate al Comune utilizzando specifica modulistica predisposta dalla stessa corredata dalla documentazione indicata all'art.37.

È previsto il pagamento al Comune delle spese di istruttoria.

#### Istruttoria

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione, alla pratica viene assegnato un numero identificativo.

Il funzionario «istruttore»: provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, Legge 241/90. Nella comunicazione saranno indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Si procede quindi alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone).

Se la documentazione non è completa vengono richieste integrazioni, queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda. Se la domanda è completa, prosegue l'iter.



Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10bis, Legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si procedere alla pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

La pubblicazione conterrà la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione conterrà anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Quando convergano più interessi pubblici, il funzionario istruttore potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i..

In caso di istruttoria favorevole, se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il funzionario istruttore predisporre lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo dell'Allegato G della d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione.

Se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo e se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo.

#### Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario istruttore predisporre il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni di tipo gestionale e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G).

Convoca il richiedente presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al DPR del 26 aprile 1986 n°131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto il Comune rigetterà la domanda.

#### Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

Convocato il richiedente il funzionario istruttore verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal funzionario istruttore e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo.



Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

#### Art. 36

Procedura relativa alla richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova indicato all'art. 35, per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

- viene verificato che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, vengono richiesti;
- il funzionario istruttore effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmette il decreto al concessionario.

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### Art. 37

Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico

Le richieste di autorizzazione e nulla-osta idraulico dovranno essere corredate con la documentazione tecnica di seguito elencata in triplice copia, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, e quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune.

L'approfondimento richiesto nello sviluppo della documentazione tecnica sarà commisurato all'opera/utilizzo ed al tipo di corso d'acqua del "RIM".



A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, Ditta esecutrice e Direttore dei Lavori.

Nel caso di concessione con realizzazione di un manufatto in area demaniale alla sottoscrizione del disciplinare verrà richiesta la georeferenziazione dell'opera.

Documentazione tecnica:

1. Relazioni tecnica riportante:
  - a. descrizione dei luoghi,
  - b. motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
  - c. caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
  - d. calcolo della superficie demaniale richiesta nel caso di occupazione e quanto altro in grado di illustrare compiutamente: lo scopo e la funzionalità dell'intervento richiesto,
  - e. il grado di interferenza idraulica sul corso d'acqua e le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici;
2. Verifica di compatibilità idraulica (relazione idrologica-idraulica) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc.) in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po;
3. Relazione geomorfologica e idrogeologica eventuale e rapportata all'opera/intervento in progetto;
4. Relazione geotecnica nei casi previsti dal DM 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni";
5. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
6. Relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.;
7. Piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatte in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale CTR (UTM32N/WGS84). Tutti gli elementi rappresentati dovranno essere individuati in "quote assolute" (non saranno accettate "quote relative").

Elaborati grafici:

1. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico, con delimitazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
2. Estratto di mappa catastale aggiornata alla data di presentazione a scala 1:2.000 con il posizionamento delle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico;
3. Estratto del PGT e estratto della Carta fattibilità geologica;
4. Planimetria dello stato di fatto e di progetto, quotate rispetto a punti fissi (rilievo topografico) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
5. Sezione trasversale al corso d'acqua (stato di fatto e di progetto) ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico debitamente quotate;
6. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico;
7. Profilo idraulico;
8. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;



9. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Attestazioni e Certificazioni:

1. nel caso di scarico certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
2. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
3. Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
4. Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.

## TITOLO V

### CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARI

#### E DEI DECRETI DI CONCESSIONE DEMANIALE

I disciplinari e i decreti di concessione demaniale riporteranno indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

L'occupazione di area demaniale prevede il pagamento di un canone di polizia idraulica annuale stabilito dall'allegato F della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 (e ss.mm.ii.) in relazione alle diverse tipologie di opere e occupazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione, bolli, registrazioni, imposte, tasse, copia di atti o quant'altro occorra sono a carico del richiedente.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di eventualmente ritenere, le opere costruite senza corrispondere alcun indennizzo.

#### Art. 38

##### Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dal Comune saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 (e ss.mm.ii.).

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Comune.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.



Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo quantificato nella misura e con le modalità stabilite dall'Art.40 e un cauzionale di cui all'Art.41.

In particolare richiamando quanto sopra saranno previste le condizioni generali e le prescrizioni tecniche di seguito specificate ed altre eventuali ulteriori se ritenute opportune per il caso in esame:

1. il richiedente si assume, in forma continuativa per sé ed aventi titolo in futuro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera oggetto della richiesta;
2. qualora particolari esigenze lo richiedano, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Comune;
3. l'autorizzazione/concessione viene accordata:
  - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi pubblici e/o privati;
  - b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti autorizzati;
  - c. con la facoltà, da parte del Comune, di revocarle, modificarle o imporvi altre condizioni;
  - d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni dell'art. 14 della l.r. n. 4 del 15/03/2016 e successivi aggiornamenti in materia di polizia idraulica;
  - e. con l'obbligo di pagamento, da parte del richiedente, di tutte le spese di stipula dell'atto;
  - f. con l'obbligo di rimuovere le opere riconducendo i luoghi al pristino stato al termine della concessione e nei casi di scadenza o rinuncia della medesima.
4. le opere dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati presentati ed approvati dal Comune;
5. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere comunicato tramite lettera il nominativo del Direttore dei Lavori;
6. la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso;
7. il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e, per tutta la durata degli stessi, la ditta richiedente sarà responsabile del corretto funzionamento idraulico del corso d'acqua relativamente sia al servizio di scolo che a quello irriguo, limitatamente agli aspetti legati alle opere autorizzate;
8. entro trenta giorni dalla conclusione delle opere, il Direttore dei Lavori dovrà sottoscrivere la relazione di conformità delle opere realizzate a quelle autorizzate.

#### Art. 39

#### Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.



Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

È discrezione del Comune valutare durate diverse per specifici provvedimenti concessori.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi.

Entro il termine fissato da detta revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o comunali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.

In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune a spese del titolare della concessione, con recupero delle somme a carico del concessionario.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di eventualmente ritenere, le opere costruite.

#### Art. 40

#### Canoni di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n°692). Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Per gli utilizzi non espressamente contemplati nell'allegato F la determinazione del canone anno di concessione è rimandata alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuterà, di volta in volta, la tipicità del caso e deciderà quale canone, ricompreso nell'allegato F, andrà applicato.

Il canone di occupazione demaniale comprende anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato, è dovuto per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n°10).



Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal Decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della l.r. 27 dicembre 2006 n°30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori dall'allegato F della d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

#### Art. 41

##### Cauzione

Nel caso il canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario dovrà versare, solo per il primo anno, una cauzione pari ad una annualità del canone.

Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune.

Qualora l'istruttoria evidenziasse che la parziale o non corretta realizzazione dell'opera di cui si richiede la concessione potrebbe creare un serio pregiudizio all'efficienza idraulica del corso d'acqua, alla sottoscrizione del disciplinare di concessione verrà richiesto alla ditta richiedente un deposito cauzionale aggiuntivo a favore del Comune di importo pari al costo di realizzazione dell'opera stessa comprensiva di IVA.

#### Art. 42

##### Cessione/sub concessione e sub ingresso mortis causa

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso del Comune.

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora il Comune non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e il Comune potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.



Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, il Comune si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### Art. 43

##### Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione

La concessione può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Comune, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Se il Concessionario rinuncia alla concessione, a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso.

Se il Concessionario rinuncia alla concessione su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. La concessione decade in caso di:

- a. modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate del Comune;
- b. diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Comune;
- c. omesso pagamento del canone annuale oltre i 60 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita;
- d. inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Comune con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

La concessione può essere revocata dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il



concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Entro il termine fissato dalla revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o comunali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere. In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune con recupero delle somme a carico del concessionario.

#### Art. 44

##### Responsabilità e manleva

Il concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o privata, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato e indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, altre Amministrazioni Pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione. In ogni caso il concessionario stesso se ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'opera oggetto di concessione, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o privata e delle sue pertinenze. A tal proposito, il concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### Art. 45

##### Esigenze idrauliche

Il Comune ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o di lavori comunali, di fare demolire o di far modificare – a spese della ditta – l'opera oggetto del provvedimento senza che ciò comporti, per il Comune, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.



## TITOLO VI SANZIONI

### Art. 46

#### Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni relative al "RIM" competono al Comune.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza ai sensi e nei modi previsti dell'art. 35 "*Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*" del DPR 6 giugno 2001, n°380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e s.m.i..

Il riferimento normativo per il ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica è l'art. 11 della l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 11, Supplementi, del 18 marzo 2016".

### Art. 47

#### Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione annuale si applica una sanzione amministrativa stabilita dal Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per ritardo pagamento deve intendersi un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento.

L'omesso pagamento del canone oltre il suddetto termine ultimo, determina la decadenza della concessione e quindi il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.